



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 17/11/2022

Oggetto: CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018. INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2022

Il giorno diciassette del mese di Novembre duemilaventidue, alle ore 16:00 ritualmente convocata dal Sindaco in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, in modalità videoconferenza come da Regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con proprio atto n. 70 del 21/04/2022, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	BOZZOLI ROSSANO	Assessore	Presente	
3	PICARIELLO VANINA	Vicesindaco	Presente	
4	PEDACI MARIO	Assessore	Presente	
5	GAIANI CARLOTTA	Assessore		Assente
6	BIDOLI SILVIA	Assessore	Presente	
7	SALATIELLO VITO	Assessore	Presente	
			6	1

Partecipa alla seduta in videoconferenza, connesso e riconoscibile sia in audio che in video sulla piattaforma Google Meet, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All'esito della discussione:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2022/2024" e ss.mm. ed ii.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 "BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – APPROVAZIONE" e ss.mm. ed ii.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022, e s.m.i., di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la parte relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi individuati nei dirigenti dell'ente e nel Comandante di Polizia Municipale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 26/05/2022, e s.m.i., che oltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, ha approvato ed assegnato gli obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e il piano dettagliato degli obiettivi, in coerenza con i contenuti del D.U.P 2022/2024 e con il Bilancio di Previsione 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2022, e sue s.m.i., ad oggetto: *PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022/2024 – APPROVAZIONE*,

DATO atto che con propria deliberazione n. 141 del 21/06/2018, è stata definita la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione del personale non dirigente del Comune di Cento;

VISTO l'articolo 40, commi 3-bis del d.lgs. 165/2001, che stabilisce:

"3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";

RICORDATO che:

- l'articolo 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, stabilisce: *"Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.";*

- come previsto dall'articolo 2, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018, le disposizioni contrattuali si applicano finché non vengono sostituite dalle nuove disposizioni, vigendo il principio dell'ultrattività dei contratti collettivi;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 4, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, che definisce le seguenti materie oggetto di contrattazione:

"a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni”;

DATO atto che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore e pertanto formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto, nelle tempistiche previste dal CCNL 2016/2018, ad applicare e a rivedere gli istituti contrattuali come modificati e/o rivisti nel loro complesso, come si può evincere dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 108/2019, n. 219/2020 e n.242/2021 in merito all'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del Comune di Cento per le annualità 2019, 2020 e 2021;

DATO ATTO che l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 12.10.2017, ha adottato il “Regolamento Comunale Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance, merito e premio” quale strumento per la valutazione e la premialità del personale;

ATTESO che ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001:

“Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, ... , l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali ... è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.” (art. 8, comma 5, CCNL 21 maggio 2018);

“... decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z)” (art. 8, comma 4, CCNL 21 maggio 2018);

VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi alla delegazione trattante per la successiva presentazione alle parti sindacali, come di seguito specificato:

a) mantenere le disposizioni già contenute nel vigente CCI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio, auspicando vi possa essere un progressivo incremento delle progressioni economiche orizzontali, nel rispetto della disciplina vincolistica dettata dalla norma e dal contratto collettivo nazionale;

b) individuare criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi del servizio entrate, che tenga conto di valutazioni puntuali sugli effetti ed i valori di incentivazione derivanti dall'applicazione della norma considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, circa la facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ottica dell'approvazione di un apposito Regolamento di competenza della Giunta Comunale;

c) con riferimento all'indennità condizioni di lavoro, di mantenere, nell'ambito degli importi e criteri generali contrattati per l'attribuzione, il riconoscimento a tutte le figure professionali le cui prestazioni di lavoro comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (*esecutori specializzati servizio mensa dei nidi d'infanzia appartenenti alla categoria B*);

d) per le Posizioni di Lavoro di cui all'articolo 13 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, questa Amministrazione intende destinare, viste le economie sugli incarichi di posizione organizzativa previsti per l'annualità 2022, nelle more della riorganizzazione in atto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019, l'importo di complessivi € **7.291,56** (oltre alla quota già destinata agli Obiettivi di PEG con precedente deliberazione di G.C. n. 97/2022 per € 10.408,44), alla performance individuale del personale dipendente che ha garantito l'efficiente ed efficace mantenimento dei servizi, rideterminando in € 113.400,00 anziché € 131.100,00, le risorse destinate a retribuzione di Posizione e di Risultato;

e) mantenere, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL del 21 maggio 2018 l'importo corrispondente all'integrazione delle risorse dell'1,2% del monte salari 1997, già previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/99, come risorse destinate a premiare il personale impegnato nella realizzazione di singoli progetti di miglioramento;

f) di adeguare, come previsto dall'articolo 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. n. 34/2019 come convertito dalla Legge n. 58/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nel parere prot. n. 179877 del 1/09/2020 rilasciato alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha fornito istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio *de quo*;

g) di mantenere la possibilità di utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada (art. 56-*quater*, CCNL 21/05/2018 - risorse destinate al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio) nell'ottica di una valorizzazione delle attività della Polizia Municipale;

h) tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario avviare al più presto la contrattazione formale;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale;

DATO ATTO che non vengono resi i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., in quanto atto di indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

DELIBERA

a) di fornire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata:

1. mantenere le disposizioni già contenute nel vigente CCI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio, auspicando vi possa essere un progressivo incremento delle progressioni economiche orizzontali, nel rispetto della disciplina vincolistica dettata dalla norma e dal contratto collettivo nazionale;

2. individuare criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi del servizio entrate, che tenga conto di valutazioni puntuali sugli effetti ed i valori di incentivazione derivanti dall'applicazione della norma considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, circa la facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ottica dell'approvazione di un apposito Regolamento di competenza della Giunta Comunale;

3. con riferimento all'indennità condizioni di lavoro, di mantenere, nell'ambito degli importi e criteri generali contrattati per l'attribuzione, il riconoscimento a tutte le figure professionali le cui prestazioni di lavoro comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (*esecutori specializzati servizio mensa dei nidi d'infanzia appartenenti alla categoria B*);

4. per le Posizioni di Lavoro di cui all'articolo 13 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, questa Amministrazione intende destinare, viste le economie sugli incarichi di posizione organizzativa previsti per l'annualità 2022, nelle more della riorganizzazione in atto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019, l'importo di complessivi € 7.291,56 (oltre alla quota già destinata agli Obiettivi di PEG con precedente deliberazione di G.C. n. 97/2022 per € 10.408,44), alla performance individuale del personale dipendente che ha garantito l'efficiente ed efficace mantenimento dei servizi, rideterminando in € 113.400,00 anziché € 131.100,00, le risorse destinate a retribuzione di Posizione e di Risultato;

5. mantenere, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL del 21 maggio 2018 l'importo corrispondente all'integrazione delle risorse dell'1,2% del monte salari 1997, già previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/99, come risorse destinate a premiare il personale impegnato nella realizzazione di singoli progetti di miglioramento;

6. di adeguare, come previsto dall'articolo 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. n. 34/2019 come convertito dalla Legge n. 58/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nel parere prot. n. 179877 del 1/09/2020 rilasciato alla

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha fornito istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio *de quo*;

7. di mantenere la possibilità di utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada (art. 56-*quater*, CCNL 21/05/2018 - risorse destinate al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio) nell'ottica di una valorizzazione delle attività della Polizia Municipale;

8. di tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

b) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

Quindi, con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgente necessità di definire la trattativa nei tempi normativamente previsti.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li _____ Il Pubblico Ufficiale _____